



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di Roma

---==00000==---

RICORSO PER CASSAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

art. 608 e 606 lett. b) c.p.p.

ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Avverso l'ordinanza dell'11 aprile 2022, e i provvedimenti presupposti, di cui è stata data lettura nel corso dell'udienza preliminare con la quale il G.U.P. presso il Tribunale di Roma dichiarava, ex art. 420 quater c.p.p., la sospensione del procedimento per aver, erroneamente, richiesto la prova della *vocatio in iudicium*, e delle specifiche imputazioni elevate, ai fini dell'applicazione dell'art. 420 bis, secondo comma ultima ipotesi, c.p.p.

Sulla scorta dei seguenti

MOTIVI

1. Questo ufficio in data 20 gennaio 2021 chiedeva il rinvio a giudizio per quattro cittadini egiziani in ordine ai seguenti fatti:

- TARIQ SABIR
- ATHAR KAMEL MOHAMED IBRAHIM
- UHSAM HELMI
- MAGDI IBRAHIM ABDELAL SHARIF

- a) *al delitto di cui agli artt. 110, 605, primo e secondo comma nr. 2), 61 nr. 1), e 4) c.p. perché, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, a seguito della denuncia presentata, negli uffici della National Security, da Said Mohamed Abdallah, rappresentante del sindacato indipendente dei venditori ambulanti de Il Cairo Ovest, dopo avere osservato e controllato, direttamente ed indirettamente, dall'autunno 2015 alla sera del 25 Gennaio 2016, Giulio Regeni, dottorando italiano della Cambridge University, abusando delle loro qualità di pubblici ufficiali egiziani, lo bloccavano*

all'interno della metropolitana de Il Cairo e, dopo averlo condotto contro la sua volontà ed al di fuori da ogni attività istituzionale, dapprima presso il Commissariato di Dokki e successivamente presso un edificio a Lazougly, lo privavano della libertà personale per nove giorni.

In Egitto, Il Cairo, dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016

- Per il solo MAGDI IBRAHIM ABDELAL SHARIF

b) al delitto di cui agli artt. 110, 582, 583, nr. 2), 585, in relazione al 576 nr. 2), e 61 nr. 1), 4) e 9) c.p., perché, dopo aver posto in essere il delitto di cui al capo che precede, in concorso con soggetti allo stato non identificati, per motivi abietti e futili ed abusando dei loro poteri, con crudeltà, cagionava a Giulio Regeni lesioni, che gli avrebbero impedito di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni nonché comportato l'indebolimento e la perdita permanente di più organi, sevizandolo, con acute sofferenze fisiche, in più occasioni ed a distanza di più giorni:

- *attraverso strumenti dotati di margine affilato e tagliente ed azioni con meccanismo urente, con cui gli cagionavano numerose lesioni traumatiche a livello della testa, del volto, del tratto cervico-dorsale e degli arti inferiori;*
- *attraverso ripetuti urti ad opera di mezzi contudenti (calci o pugni e/o l'uso di strumenti personali di offesa, quali bastoni, mazze) e meccanismi di proiezione ripetuta del corpo dello stesso contro superfici rigide ed anelastiche con cui gli cagionavano:*
 - *Frattura degli elementi dentari 11, 12, 31, 41 e 42*
 - *Frattura della scapola di sinistra e di destra*
 - *Frattura dell'omero di destra;*
 - *Frattura composta di ossa del trapezio e del trapezoide capitato e dell'uncinato polso destro*
 - *Frattura della falange prossimale del II dito di destro*
 - *Frattura della base del I metacarpo di sinistra*
 - *Frattura del III medio della falange prossimale del I dito di sinistra*
 - *Frattura base del V metatarso di destra*
 - *Frattura del III distale del V metatarso di destra*
 - *Frattura della falange prossimale del V dito di destra*
 - *Frattura della testa del perone di destra.*
 - *Distacco corticale dell'apice del perone di sinistra.*

In Egitto, Il Cairo, dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016

c) al delitto di cui agli artt. 110, 575, 576 nr.2), 61 nr. 1), 2), 4), e 9), perché, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai precedenti capi e dopo aver posto in essere i delitti di cui sopra, in concorso con soggetti allo stato non identificati, al fine di occultare la commissione dei delitti suindicati, abusando dei suoi poteri di pubblico ufficiale egiziano, con sevizie e crudeltà, mediante una violenta azione contusiva, esercitata sui vari distretti corporei cranico-cervico-dorsali, cagionava imponenti lesioni di natura traumatica a Giulio Regeni da cui conseguiva una insufficienza respiratoria acuta di tipo centrale che lo portava a morte. Il corpo veniva, poi, rinvenuto il 3 febbraio 2016 lungo la Desert Road Cairo-Alessandria. In Egitto, Il Cairo, in epoca ricompresa tra il 31 gennaio 2016 e il 2 febbraio 2016

In data 25 maggio 2021 il GUP, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava l'assenza degli imputati disponendo il rinvio avanti alla Corte d'Assise di Roma, sul presupposto che, gli stessi, si fossero sottratti volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento ex art. 420 bis secondo comma, c.p.p.

Il successivo 14 ottobre 2021, andando di diverso avviso, la Corte d'Assise dichiarava la nullità della declaratoria di assenza, e del conseguente decreto che dispone il giudizio, nei confronti di tutti e quattro gli imputati, ordinando la restituzione degli atti al GUP.

Affermava la Corte d'Assise che per procedere in assenza, anche nella ipotesi di volontaria sottrazione al processo, il quadro costituzionale e convenzionale vigente richiede la piena prova della conoscenza personale degli atti da parte dell'imputato; piena conoscenza che deve avere, in particolare, ad oggetto sia l'"accusa", sia la "*vocatio in iudicium*".

Nel corso della nuova udienza preliminare, svoltasi il 10 gennaio e l'11 aprile 2022, il GUP ritenendo che *"la decisione della Corte d'Assise non è discutibile in questa sede, perché in caso di "contrasto" tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo ex art. 28 c.p.p."* affermava come imprescindibile, per evitare la sospensione del processo, *"notificare agli imputati personalmente l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero"*.

Disposte le prescritte ricerche, ex art. 420 quater c.p.p., il GUP dava atto che allo stato appariva impossibile effettuare le notifiche in quanto, dovendosi procedere ex art. 169 c.p.p. risiedendo gli imputati all'estero, è un *"dato di fatto ormai accertato"* il rifiuto dell'Autorità giudiziaria egiziana di prestare assistenza giudiziaria dando seguito alle rogatorie inoltrate, già dal 2019, dalla magistratura italiana.

Rifiuto esplicitamente e formalmente rappresentato alle autorità italiane in ragione del provvedimento, del 26 dicembre 2020 del Procuratore generale egiziano, di definizione del procedimento amministrativo-giudiziario aperto a carico dei quattro suindicati imputati. Provvedimento da ritenersi, secondo i vertici della magistratura caiota, inoppugnabile, e che, pertanto, per i principi dell'ordinamento egiziano, precluderebbe, per sempre, ogni forma di assistenza giudiziaria all'Italia in virtù del *"principio del ne bis in idem internazionale in tema di cooperazione giudiziaria"*.

Conseguentemente, in data 11 aprile 2022 il GUP dava lettura, in udienza, dell'ordinanza che disponeva la sospensione del procedimento.

Ciò premesso, si deduce la violazione dell'art. 606 b) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 420 bis c.p.p. e la nullità dell'ordinanza del GUP di Roma di sospensione del procedimento dovendosi ritenere, detto provvedimento, un atto affetto da abnormità in quanto ha determinato, assieme ai provvedimenti presupposti di cui costituisce effetto consequenziale, la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo.

2. In ordine all'ammissibilità del presente ricorso, sembra opportuno soffermarsi sul concetto giuridico di abnormità seguendo il percorso giurisprudenziale (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 dep. 1998, Di

Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221) così come emerge, da ultimo, dalla Sez. U. nr. 10728122, dep. il 24 marzo 2022.

Secondo le più risalenti pronunce, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Dunque *«l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo»* (Sez. U, n. 26 del 1999, dep. 2000).

Questo principio è stato affinato e precisato dalla giurisprudenza successiva, la quale, per delimitarne la portata, fa perno sulla sussidiarietà della categoria della abnormità, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.

In particolare, si afferma che l'atto può essere dichiarato abnorme *«quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile»* (Sez. U, n. 22909 del 2005, Minervini).

Tra le pronunce più significative vi è la Sez. U, n. 25957 del 2009, Toni, ove si afferma che si è presenza dell'abnormità qualora vi sia un *“atto normativamente previsto e disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, quale esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).”*

La Sez. U, n. 20569 del 2018, Ksouri, dà seguito a tale linea interpretativa, sottolineando il carattere di eccezionalità della categoria dell'abnormità e la sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 c.p.p., e rispetto al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 c.p.p.; dunque, una categoria concettuale *«riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti»*.

Per ciò che qui interessa, dunque, dalla delineata evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite, si possono trarre quattro ordini di conclusioni. La prima, l'abnormità è sempre eccezionale e residuale e non può mai riguardare un atto affetto da un vizio per il quale sono previste cause di nullità o inutilizzabilità e che, quindi, sia altrimenti impugnabile.

La seconda: l'abnormità è caratterizzata dalla carenza o dalla assenza di potere del giudice che ha adottato il provvedimento; l'abnormità funzionale e quella strutturale non costituiscono manifestazioni ontologicamente distinte ed eterogenee, ma si saldano nell'ambito di un fenomeno unitario.

La terza: la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale.

La quarta: l'atto, per esser qualificato come abnorme, deve essere fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti.

Per quel che riguarda, poi, più in particolare la qualificazione come atto abnorme dell'ordinanza di sospensione del procedimento, ex art. 420 quater c.p.p., anche su siffatta questione vi sono quattro pronunce della Corte di Cassazione, seppur in contrasto tra loro.

Appare opportuno richiamarne il contenuto:

La prima pronuncia, in ordine di tempo, è della Sez. 2° all' udienza del 27/10/2015, depositata il 20-01-2016 con il n. 2291.

In essa si afferma che "Il Tribunale nonostante la formale regolarità della notifica della citazione in giudizio anziché verificare se sussistesse alcuna delle ipotesi previste dall'art. 420 bis, sul presupposto che l'imputato non aveva eletto domicilio ha disposto il rinvio del processo con notifica personale all'imputato. Ha quindi ritenuto l'imputato irreperibile e ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. con l'effettuazione di ricerche alla scadenza di un anno dalla data del provvedimento.

... È evidente la non correttezza del provvedimento impugnato considerato che nell'ipotesi in esame si era di fronte ad una notifica formalmente regolare anche se non fatta personalmente, e alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato che aveva anche ricevuto personalmente un avviso endo-procedimentale, (invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni) circostanze che avrebbero dovuto determinare la celebrazione del processo in assenza. Il provvedimento non è solo non corretto, ma può essere qualificato abnorme e come tale censurabile in questa sede.

Questa Corte di legittimità ha avuto modo di stabilire che "E' affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000), Rv. 215094; Cass. Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997 Cc. (dep. 12/02/1998), Rv. 209603). Il provvedimento in esame è affetto da assoluta anomalia avendo creato con la sospensione del processo una situazione di stallo non rimediabile se non attraverso la sua rimozione."

La seconda pronuncia, di segno opposto, è sempre della Sez. 2°, ed è di poco successiva nel tempo essendo stata depositata in data 08-11-2016, con il n. 46871.

Nella motivazione si afferma che "l'ordinanza in esame, al di là della sua divisibilità o meno sul piano giuridico (comunque resa nell'apprezzabile intento - in attuazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. - di conciliare l'applicazione dell'art. 296 c.p.p., art. 420 bis c.p.p., comma 2 e art. 420 quater c.p.p. a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 67 del 2014) non è avulsa dal nostro ordinamento processuale posto che la sospensione del processo, ex art. 420 quater c.p.p., è espressione di poteri espressamente riconosciuti al giudice dalla legge processuale ed è atto che non determina la stasi del procedimento, il quale prosegue, in tal caso, secondo le scadenze stabilite dagli artt. 420 quater e 420 quinquies c.p.p. (v. in tal senso Cass. sez. 5 n. 10799 del 23.2.2016, PM in proc. Zulaj, in Ced Cass. Rv. 267568). Per tali considerazioni l'ordinanza impugnata non può essere considerata abnorme."

La terza sentenza, conforme alla seconda, è invece della Sez. 6° e depositata il 03-11-2021, con il n. 39550

In essa si afferma che "il provvedimento adottato ... non rivela alcun profilo di abnormità poiché il Tribunale ha esercitato un potere espressamente riconosciutogli dalla legge processuale, senza discostarsi dagli schemi procedurali prescritti dal legislatore. Per quanto emerge dal provvedimento impugnato ... il Tribunale era ben consapevole dell'avvenuta notifica, in fase di indagini preliminari, di atti. Cionondimeno ha ritenuto non configurabile, in carenza della nomina di un difensore di fiducia e dello stato di latitanza venutosi a determinare in altro procedimento, la condizione di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento e necessaria la notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza a suo carico e, comunque, inadeguata a realizzare la conoscenza della celebrazione del processo la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore di ufficio, in carenza di elementi significativi della esistenza di un rapporto sostanziale con tale difensore. Si è in presenza di una interpretazione estremamente attenta alla tutela del

diritto di partecipazione personale dell'imputato al processo a suo carico, ma certamente non di una applicazione abnorme dei principi che riposano sui valori fondanti della Carta dei diritti dell'Uomo (art. 6 CEDU).

Men che meno sussiste poi la denunziata stasi del processo. Ed infatti questo prosegue secondo le cadenze imposte dalla disposizione applicata dal giudice, le quali consentono tra l'altro al pubblico ministero di far acquisire le prove ritenute non rinviabili e di disporre autonomamente le ricerche dell'imputato al fine di indurre il giudice, ai sensi dell'art. 420-quinquies c.p.p..”

L'ultima e recentissima sentenza è, ancora una volta della 2° Sez., ed è stata depositata il 14-02-2022, con il n. 5294.

In essa si statuisce che “La pluralità di avvisi ricevuti dal T. nel procedimento di cui si tratta rende evidente ... la conoscenza del procedimento medesimo da parte del predetto, sicché l'ordinanza impugnata è stata emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Si tratta, pertanto, di ordinanza abnorme, dovendosi riconoscere tale, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275) L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata - con trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso - (cfr. Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Rv. 238240).”

Orbene, le pronunce che non ritengono qualificabile l'ordinanza di sospensione come atto abnorme, sembrano basate su due argomenti: il primo, relativo al fatto che l'ordinanza in parola non è avulsa dal nostro ordinamento processuale posto che la sospensione del processo, ex art. 420 quater c.p.p., è espressione di poteri espressamente riconosciuti al giudice dalla legge; ed il secondo, relativo al fatto che l'ordinanza di sospensione non determina la stasi del procedimento, il quale prosegue secondo le cadenze stabilite dagli artt. 420 quater e 420 quinquies c.p.p.

Quanto al primo argomento – l'attribuzione formale al giudice del potere esercitato – deve osservarsi come in realtà, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite su ampiamente riportato, è affetto da abnormità anche il provvedimento che pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare, quindi, anche un atto previsto dal sistema normativo ma emanato in carenza di potere; sia consentito, però, per ragioni sistematiche rinviare al punto 9. ove, individuata la corretta natura giuridica della disposizione di cui qui si deduce l'errata interpretazione, emergerà come il provvedimento della Corte d'Assise, pur se atto normativamente previsto e disciplinato, è stato utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione ed in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge.

Questo argomento, comunque, nelle pronunce succitate della Corte di Cassazione sulla abnormità dell'ordinanza sospensione, è solo apparente riconducendo al secondo, quello relativo alla stasi del procedimento, e alla valutazione della effettività della situazione di stallo che il provvedimento di sospensione determina. È difatti l'effetto del provvedimento, cioè l'arresto del procedimento, che per le sentenze su riportate sembra essere il solo decisivo al fine di qualificare come abnorme il provvedimento di sospensione del procedimento.

Centrale, quindi, in ordine alla qualificazione dell'ordinanza sospensiva quale atto abnorme, appare l'esame degli effetti che, in diritto ed in fatto, l'ordinanza ex art. 420 quater c.p.p. produce.

Secondo le sentenze, che negano l'abnormità, non vi sarebbe stasi del procedimento in quanto questo proseguirebbe secondo le previsioni dagli artt. 420 quater e 420 quinquies c.p.p.

Le due disposizioni introducono da un lato la possibilità di acquisire a richiesta di parte, le prove non rinviabili e, dall'altro, la previsione del rinnovo, da parte del giudice, con cadenza almeno annuale, delle ricerche degli imputati ad opera della Polizia giudiziaria.

Si pone, pertanto, la questione se la presenza di queste due disposizioni è sufficiente per affermare che il procedimento prosegue nel suo naturale svolgersi o se, invece, vi sia una situazione di stallo non rimediabile se non attraverso la rimozione dell'atto da qualificarsi abnorme.

Invero, nel primo caso sembra corretto affermare che siamo in presenza di norme di chiusura dell'ordinamento la cui applicazione appare solo eventuale perché finalizzata ad evitare la dispersione dell'acquisizione dei mezzi di prova. Ciò in analogia agli atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, ai sensi dell'art. 346 c.p.p., quali l'atto di querela o la richiesta di procedimento del Ministro della Giustizia. Norme che non sono di impulso del procedimento ma che si pongono all'esterno, al lato, della concatenazione degli atti prevista dal codice di procedura penale, senza incidere o dare alcun impulso al processo.

Nel secondo caso, invece, l'idoneità, delle disposizioni in tema di ricerche periodiche degli imputati, ad essere di impulso al procedimento deve essere esaminata in fatto, dipendendo dalla concreta e ragionevole possibilità che nuove ricerche possano portare ad un nuovo e diverso risultato.

Invero qualora, per le circostanze concrete, appare assolutamente certo che le periodiche ricerche nel territorio nazionale, ed in ambito internazionale -attraverso attività rogatoriale, già effettuata con diniego alla collaborazione dello Stato in cui risiedono gli imputati- appare difficile definire come *in itinere*, e quindi non in stallo, un procedimento che, *per tabulas*, non ha alcuna possibilità di avere un esito positivo nelle ricerche degli imputati (soprattutto se, per le ragioni che si dirà gli stessi avendo notizia del procedimento si sottraggono volontariamente allo stesso).

Infine, in ordine al suindicato quarto elemento richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite per qualificare un provvedimento come abnorme, e cioè che l'atto deve essere fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti, sembra di macroscopica evidenza come, dalla ingiustificata sospensione *sine die* del processo, derivi una gravissima lesione al diritto delle costituite parti civili, i familiari della p.o. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a che venga celebrato il processo a carico degli imputati.

In conclusione, sul punto deve ritenersi condivisibile l'orientamento più recente, dello scorso mese di febbraio, della Suprema Corte che ritiene impugnabile il provvedimento di sospensione sia per le ragioni sinora addotte, sia alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo in quanto atto che ha alterato l'ordinata sequenza logico-cronologica del processo provocandone la stasi.

3. Ritenuta l'astratta ammissibilità, quale atto abnorme, della ordinanza di sospensione del processo ex art. 420 quater c.p.p. deve qui soffermarsi sulla sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti di impugnabilità dell'ordinanza dell'11 aprile 2022 del GUP di Roma.

Preliminarmente deve osservarsi come il primo provvedimento a cagionare lo stallo del procedimento è costituito dalla ordinanza in parola, non potendo in alcun modo ritenersi produttiva degli stessi effetti l'ordinanza della Corte d'Assise di Roma del 14 ottobre 2022.

Con quest'ultimo atto, infatti, com'è evidente, la Corte ha causato non uno stallo del procedimento bensì una regressione alla fase della udienza preliminare. Regressione non impugnabile in assenza di una esplicita previsione legislativa ed in assenza di un effetto di stasi del procedimento.

Nondimeno la decisione della Corte, quale giudice del dibattimento, ha, però, sortito un effetto coercitivo, ex art. 28 c.p.p., sulla decisione del GUP di Roma che, nel corso della nuova udienza preliminare, ha ritenuto di essere vincolato alla decisione della Corte d'Assise in quanto *"non è discutibile in questa sede, perché in caso di "contrasto" tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo ex art. 28 c.p.p."*

Si deve, pertanto, ritenere di essere in presenza di una abnormità bifasica.

In un primo provvedimento, quello della Corte d'Assise, si stabiliva il principio di diritto, qui ritenuto errato per le ragioni che si diranno, cui il GUP doveva attenersi.

Con un secondo provvedimento, quello del GUP, si produceva, in assenza di fatti nuovi rilevanti alla luce del principio di diritto statuito dalla Corte d'Assise, l'effetto di blocco del procedimento.

Siamo, quindi, in presenza di una abnormità consequenziale bifasica perché posta in essere in due momenti distinti (di cui il primo non autonomamente impugnabile) e che, pur cronologicamente separati, sono strettamente connessi, quanto agli effetti prodotti, perché risultato della somma degli stessi.

Se quindi l'unico atto impugnabile appare essere quello finale emesso dal GUP all'udienza dell'11.4.2022 appare evidente che il presente ricorso appare l'unico rimedio contro un atto abnorme, da presentarsi nei termini di legge cioè entro il quindicesimo giorno. Alla luce della unanime giurisprudenza, infatti, i *"termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen., operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi"* (Cass. pen. Sez. IV Sent., 19/05/2015, n. 22470).

4. Tutto ciò premesso in ordine alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità del presente ricorso, avverso l'ordinanza del GUP di Roma del 11 aprile 2022, deve, ora, essere richiamato, in estrema sintesi, l'iter logico-giuridico dell'ordinanza della Corte d'Assise, del 14 ottobre 2021, al fine di evidenziarne l'erronea applicazione della legge penale, in specie delle disposizioni dell'art. 420 bis c.p.p.

Come appena evidenziato è, infatti, detto provvedimento che ha costituito il presupposto interpretativo vincolante della decisione del GUP.

La Corte d'Assise procedeva ad una disamina delle fonti e della giurisprudenza nazionale (di rango costituzionale e ordinario) e sovranazionale (Cedu e Corte Edu) al fine di dare compiuta interpretazione a quanto previsto dall'art. 420 bis, secondo comma, c.p.p.: *"salvo quanto previsto dall'articolo 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo."*

In particolare, l'attenzione deve soffermarsi sull'ultima ipotesi, ovvero sul caso in cui l'imputato *"si è volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso"*.

Lo si anticipa sin da subito, per chiarezza espositiva: l'errata interpretazione della Corte d'Assise è dovuta al mancato riconoscimento di presupposti autonomi e diversi tra le due diverse ipotesi del 420 bis c.p.p.: da un lato, quella della certa conoscenza del procedimento (che richiede, pacificamente, la conoscenza dell'accusa e della *vocatio in iudicium*) e, dall'altro, quella della volontaria sottrazione.

Le due diverse previsioni normative venivano accomunate nella lettura e nella interpretazione così da rendere superflua la seconda ipotesi; nella lettura della Corte d'Assise, infatti, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento e dei suoi atti finisce per non avere alcuna autonoma e specifica ambito di applicazione, rispetto alla prima ipotesi.

Invero, per ambedue viene richiesta la conoscenza dell'accusa e della vocatio in iudicium risultando, così, la seconda ipotesi *inutiliter data*, in quanto del tutto sovrapponibile alla prima.

5. Al solo esclusivo fine di pienamente comprendere il percorso che ha portato la Corte d'Assise alla errata interpretazione della legge penale, non può prescindersi da un sintetico richiamo anche agli elementi di fatto cui, poi, il giudice del dibattimento ha applicato l'art. 420 bis.

La Corte d'Assise ripercorreva, in primo luogo, gli indici fattuali sui quali il GUP fondava la propria ordinanza:

- *“nel corso delle indagini gli imputati sono stati sentiti reiteratamente acquisendo conoscenza della pendenza di un procedimento in fase di indagini sulla morte di Regeni e di specifici elementi che ne determinavano il loro diretto coinvolgimento nei fatti;*
- *la notizia della pendenza del procedimento, degli atti assunti dal p.m. all'esito delle indagini e della data di fissazione dell'udienza preliminare è stato oggetto di copertura mediatica oggettivamente "straordinaria e capillare", tale da attingere alla nozione del "notorio", in merito, in particolare, alla qualità di indagati ricoperta dagli attuali imputati, all'esito terminativo delle indagini nei loro confronti e alla fissazione dell'udienza preliminare per la data del 29 aprile 2021, citando a sostegno di tale argomentazione quanto riportato nelle informative del ROS 14.4.21 e 26.4.21; .*
- *gli apparati investigativi egiziani, di cui gli imputati hanno fatto parte con ruoli apicali, ovvero sono tuttora membri, sono stati a conoscenza degli sviluppi delle indagini e dell'esito del procedimento italiani, in ragione delle numerosissime riunioni del c.d. team investigativo congiunto e del "memorandum" redatto dalla Procura Generale egiziana il 26.12.2020, contenente descrizione e confutazione degli elementi di prova raccolti dalla Procura italiana.*
- *gli indagati sono stati, reiteratamente, sia per via diplomatica sia per via rogatoriale invitati ad eleggere domicilio in Italia ai sensi dell'art. 169 cod.proc.pen., e di siffatte circostanze le informative in atti danno conto della amplissima copertura mediatica che le richieste italiane hanno avuto anche nel Paese di residenza degli stessi senza però darvi alcun seguito, il che deporrebbe, unitamente ai precedenti elementi, per la prova certa non solo della conoscenza da parte loro del presente procedimento ma anche della loro volontaria sottrazione alla conoscenza di atti assunti nel medesimo”.*

Indici che inducevano la Corte d'Assise ad osservare come: *“ l'acclarata inerzia dello stato egiziano a fronte di tali richieste del Ministero della Giustizia italiano, certamente pervenute presso l'omologa autorità giudiziaria egiziana, seguite da reiterati solleciti per via giudiziaria e diplomatica, nonché da appelli ufficiali di risonanza internazionale, effettuati dalle massime autorità dello Stato italiano, ha determinato l'impossibilità di notificare agli imputati, presso un indirizzo determinato, tutti gli atti del procedimento a partire dall'avviso di conclusione delle indagini. Gli imputati, dunque, non sono stati raggiunti da alcun atto ufficiale.”*

In secondo luogo, la Corte d'Assise esaminava, anche, le ulteriori argomentazioni sviluppate da questo ufficio in apertura di udienza, in fase di costituzione delle parti.

- a) *“Le autorità inquirenti egiziane hanno reiteratamente negato da febbraio a settembre 2016 che la National Security avesse aperto un fascicolo su Giulio Regeni, per poi soltanto in data 8.9.2016, all'atto dell'incontro investigativo congiunto degli inquirenti italiani ed egiziani, rendere nota tale circostanza con la consegna del "Rapporto dei risultati delle indagini preliminari nel caso di uccisione di Giulio Regeni. Il dato si evince pacificamente dalle stesse dichiarazioni successivamente rese dagli imputati Magdi e Tariq che hanno ammesso di aver svolto un'indagine sulla persona del ricercatore italiano.*
- b) *Le autorità inquirenti egiziane non hanno mai consegnato a quelle italiane i richiesti dati del traffico telefonico che riguardava le celle ubicate in alcuni luoghi di interesse, assumendo l'esistenza di limiti legali imposti a tutela della privacy dalla costituzione egiziana, ma nel citato rapporto consegnato l'8.9.16 si dava conto che tale traffico era stato analizzato da un organo del governo egiziano e non aveva dato risultati utili, segno che erano consultabili, mentre richieste successive non hanno avuto esito. Vi sono, poi, degli elementi che potrebbero essere valutati nella loro effettiva valenza sintomatica soltanto a seguito di approfondita verifica istruttoria, preclusa in questa fase alla Corte.*
- c) *Il riferimento è alla testimonianza del cittadino egiziano Mohamed Fawzi Mustafa Al Fiiqqi, il cui contenuto sarebbe smentito dal dato investigativo che il pc di Regeni era stato collegato alla rete wifi di casa per tutto il giorno; il teste che dichiarava di aver detto il falso spinto da uno degli inquirenti egiziani della National Security, membro del team investigativo congiunto, per accusare soggetti stranieri della morte e tutelare l'immagine dell'Egitto, dati, questi ultimi neanche evincibili, allo stato, dagli allegati richiamati nella memoria.*
- d) *Il P.M. assume al punto 2.4.4 della memoria che l'impianto di registrazione delle riprese delle immagini all'interno della metropolitana de Il Cairo nella data del 25.1.2016, giorno della scomparsa di Regeni, sono state acquisite con ritardo e visionate con esito negativo, secondo le informazioni rese dagli investigatori della National Security, ma le analisi tecniche eseguite dagli inquirenti italiani sul materiale consegnato soltanto nel 2018 hanno dimostrato che in coincidenza temporale con l'ultimo contratto registrato da Regeni vi è un buco nella registrazione, per il quale non sarebbe possibile affermare con certezza l'esistenza di un'attività di manipolazione.*
- e) *Negli all.12 e 13 viene ricostruita la vicenda dell'uccisione in data 24.3.2016 da parte di ufficiali della National Security di cinque cittadini egiziani, nell'abitazione della sorella di uno dei quali, nel corso di una perquisizione, vengono rinvenuti il passaporto ed altri documenti riferibili a Regeni, elemento in forza dei quali gli investigatori egiziani li indicano come i principali indiziati del sequestro e dell'omicidio di Regeni, sebbene le investigazioni condotte dagli inquirenti italiani consentano di concludere per la infondatezza di tale notizia di reato.*
- f) *Negli all.14,15 e 16 e al punto 2.4.6 della memoria si afferma, all'esito delle sit rese da una persona informata sui fatti ed escussa dagli inquirenti italiani, che sul ritrovamento del passaporto di Regeni all'interno dell'abitazione collegata ad uno dei soggetti uccisi nella sparatoria di cui al punto che precede sono stati acquisiti elementi che sia stato il frutto di un depistaggio attuato da un ufficiale della National Security, tale Col. Hendy.*
- g) *Il P.M. lamenta, infine, una serie di ulteriori omissioni, ritardi, rifiuti opposti dalle autorità giudiziarie egiziane nell'ambito dell'attività di cooperazione prestata e l'interruzione di ogni cooperazione a partire dalla iscrizione degli imputati nel registro delle notizie di reato (si pensi al rifiuto di consegnare gli abiti indossati da Regeni ovvero di compiere su di essi rilevanti analisi tecniche utili alla prosecuzione delle indagini) e soprattutto il rifiuto di dar corso alla richiesta rogatoria inoltrata”.*

Per concludere, in fatto, che:

“Si è in presenza di dati presuntivi dai quali può inferirsi, in termini di ragionevole certezza, ... la conoscenza da parte degli imputati, dell'esistenza di:

- ***un procedimento penale a loro carico***
- ***avente ad oggetto gravi reati***
- ***ai danni del ricercatore Giulio Regeni.”***

6. Dopo aver operato siffatta ricostruzione in fatto, la Corte d'Assise afferma, correttamente, che: *“L'ordinamento prevede una sola ipotesi in cui possa procedersi in absentia e il processo possa instaurarsi senza che l'imputato abbia ricevuto il decreto di citazione a mani proprie pur in assenza della conoscenza effettiva della vocatio in iudicium, ed è la volontaria sottrazione “alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento” ed il caso che qui rileva; ... (solo in tal ipotesi) la compiuta conoscenza della vocatio in iudicium può essere sostituita da una conoscenza soltanto legale.”*

La Corte, però, prosegue il suo ragionamento esaminando i presupposti normativi della “volontaria sottrazione” ma assumendo, a parametro unico della propria interpretazione, la sentenza della Corte EDU Sejdivic c/ Italia.

Pronuncia della Corte Edu del 2006, avente, quindi, ad oggetto la disciplina italiana previgente che era, come noto, caratterizzata dalla contumacia e dell'assenza di efficaci rimedi successivi al processo, e che, soprattutto, non aveva ad oggetto la disciplina dei cosiddetti “finti inconsapevoli”.

La pedissequa applicazione della sentenza Sejdivic al caso in esame portava così, erroneamente, la Corte d'Assise ad asserire che: *“ non vi è la prova certa della conoscenza, da parte degli imputati della pendenza di un processo a loro carico nei termini imposti dal quadro costituzionale e convenzionale sopra descritto, indispensabili ... ai fini della instaurazione di un corretto rapporto processuale, relativo alla vocatio in iudicium davanti al GUP (e poi davanti a questa Corte), con riferimento alla specifiche imputazioni elevate a loro carico”.*

7. Il percorso che compie la Corte d'Assise per giungere all'affermazione che solo se risulta *“la prova certa della conoscenza, da parte degli imputati della pendenza di un processo e della “vocatio in iudicium”* è possibile affermare che l'imputato si è *“volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”* parte, dalla sentenza della Corte EDU Sejdivic c/ Italia del 2006 che viene presa come unico parametro interpretativo nell'ambito della giurisprudenza sovranazionale, assolutizzando in siffatto modo i diritti dell'imputato e trasformandolo in un *“diritto tiranno”* che ha del tutto obliterato gli altri diritti in gioco.

Nella Costituzione, invece, e quindi in una interpretazione costituzionalmente orientata del 420 bis c.p.p., non è prevista una gerarchia di diritti; non esiste un diritto “più uguale” degli altri. In presenza di più diritti il bilanciamento deve essere condotto senza consentire *«l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»* (Corte costituzionale sent. n. 85 del 2013).

Il bilanciamento deve, perciò, rispondere *“a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati”* (Corte costituzionale sent. n.58/2018).

Orbene nel caso *Sejdovic c. Italia*, la Corte EDU ha affermato il principio che vi è un diniego di giustizia nel caso in cui un soggetto accusato e poi condannato *in absentia*, il quale non ha rinunciato al proprio diritto a comparire e a difendersi personalmente, successivamente non sia stato messo in grado di ottenere da una giurisdizione nazionale, una nuova valutazione delle accuse.

La Corte EDU ha ritenuto che, nel caso *Sejdovic*, alla luce delle disposizioni procedurali vigenti all'epoca in Italia e riguardanti le condizioni per presentare una richiesta di remissione in termini (si veda l'articolo 175 §§ 2 e 3 c.p.p. vigente all'epoca e richiamato in *Sejdovic*, § 22), sussisteva un diniego di giustizia costituito dall'ostacolo ingiustificato del diritto del ricorrente di ottenere che una giurisdizione riesaminasse il suo caso (§121).

Orbene dopo tale pronuncia, però, sono intervenute, come noto, sia la riforma legislativa che ha introdotto l'attuale art. 420 bis c.p.p. sia nuovi provvedimenti sovranazionali, sia, infine, ulteriori pronunce della Corte Edu. Tutti elementi di cui è necessario dare una lettura congiunta e bilanciata.

In particolare, si fa riferimento:

- alla direttiva UE 343/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 ed alla Risoluzione (75)11 sui criteri da seguire nel giudizio in assenza dell'imputato adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 21 maggio 1975,
- alla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - recepita dall'Italia con decreto legislativo n. 212 del 2015

nonché alle molteplici pronunce della Corte Edu successivamente intervenute, tra cui:

- *Colozza c. Italia*, 12 febbraio 1985 e *Medenica c. Svizzera*, 14 giugno 2001, in ordine alla decisività per poter celebrare un processo in absentia dell'esistenza di rimedi quale la restituzione nel termine per l'imputato
- *Lopez e Sousa Fernandes c. Portogallo*, [GC], 19 dicembre 2017) e *Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia* [GC], 14 aprile 2015)
- *Öneryıldız c. Turchia* [GC], n. 48939/99, *Ali e Ayşe Duran c. Turchia*,; *Zeynep Özcan c. Turchia*, 20 febbraio 2007, § 42; e *Dimitrov e altri c. Bulgaria*

L'aver trasformato, pertanto, la Corte d'Assise ogni affermazione della motivazione di una unica sentenza, quella del caso *Sejdovic c. Italia*, in una statuizione direttamente applicabile anche oggi, ed in assenza di una lettura complessiva delle disposizioni e della giurisprudenza sovranazionale, ha portato all'errato oblio di tutto quanto intervenuto successivamente.

In tal modo si è trasformato il diritto dell'imputato alla conoscenza dell'accusa e della *vocatio in iudicium*, diritto che conosce l'eccezione della volontaria sottrazione al processo, in un diritto tiranno.

8. Le conclusioni della Corte d'Assise appaiono, oltre che venir meno ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 420 bis c.p.p., anche affette da un insolubile contrasto logico.

La Corte ritiene, per quanto sopra richiamato, di per poter affermare che l'imputato si è "*volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo*" solo se risulta "*la prova certa della conoscenza, da parte degli imputati della pendenza di un processo a loro carico cioè della vocatio in iudicium davanti al GUP (e poi davanti a questa Corte), con riferimento alla specifiche imputazioni elevate a loro carico*".

Si tratta di una vera “*probatio diabolica*” e di una insanabile contraddizione logica. Per affermare che l'imputato si è sottratto alla conoscenza degli atti, si deve provare che ne abbia avuto conoscenza.

Giungendo, la Corte d'Assise, in tal modo, a negare ogni rilevanza processuale alla riconosciuta conoscenza, nel caso in esame, da parte degli imputati, dell'esistenza di un procedimento penale a loro carico, avente ad oggetto gravi reati, ai danni del ricercatore Giulio Regeni. Conoscenza che, invece, doveva indurre il giudicante a inquadrare gli imputati tra i “finti inconsapevoli”.

9. Una corretta interpretazione dell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p., a parere di questo ufficio, deve, piuttosto, perimetrare la disposizione del secondo comma ultima ipotesi in modo tale da attribuirgli una autonoma rilevanza rispetto all'ipotesi della certezza della conoscenza del procedimento.

Orbene, siffatta autonoma rilevanza può essere raggiunta grazie alla individuazione della sua reale natura giuridica che è quella di costituire, “la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento”, una clausola “anti-abusiva”¹ di ispirazione costituzionale (cfr. art. 111 Cost.) e di derivazione sovranazionale², che vuole evitare che l'imputato possa profittare, in qualunque sede, di un suo comportamento in forza del quale non ha attuato alcuno sforzo collaborativo con l'Autorità Giudiziaria e si è consapevolmente posto in condizione di non conoscere il processo a suo carico³.

In altre parole, il legislatore vuole evitare una forma di abuso del processo⁴. Si parla in dottrina di abuso del processo (o, *rectius*, di abuso del diritto) con allusione all'uso di un mezzo lecito per scopi diversi da quelli che ispirarono l'attribuzione del diritto stesso.

Questa figura, originariamente di creazione dottrinale, ha trovato, nel 2011, consacrazione da parte della Sezioni Unite della Corte di Cassazione (dep. in data 29.09.2011, nr. 155, Rossi).

“Lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado sono stati insomma ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive, ciascuna in astratto di per sé espressione di una facoltà legittima, ma che, essendo in concreto del tutto prive di fondamento e di scopo conforme alle ragioni per cui dette facoltà sono riconosciute, hanno realizzato un abuso del processo, che rende le questioni di nullità prospettate in relazione all'art. 108 cod. proc. pen. manifestamente infondate.

Si intende parlare, in relazione all'aspetto in esame, specificamente di abuso degli strumenti difensivi del processo penale per ottenere non garanzie processuali effettive o realmente più ampie, ovvero migliori possibilità di difesa, ma una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali. Ciò non di meno, per chiarire sin d'ora quali sono i termini oggettivi che consentono di qualificare abusiva una qualsivoglia strategia processuale, civile o penale, condotta apparentemente in nome del diritto fatto valere, non può non ricordarsi che è oramai acquisita una nozione minima comune dell'abuso del

¹ Così MARCOLINI, *I presupposti del giudizio in assenza*, cit., 158.

² Cfr. Risoluzione n. (75) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa “*Sui criteri da seguire nel giudizio in assenza dell'imputato*”, adottata il 21 maggio 1975, in *In. pen.*, 1976, 538---539, la quale – alle regole n. 1 e n. 6 – prevede come limite al diritto partecipativo accertamento della sottrazione alla giustizia. In questa direzione anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

³ Sul punto si veda POTETTI, *La conoscenza del procedimento e il rifiuto di conoscenza nel nuovo giudizio in assenza*, cit., 188, il quale precisa che tali ipotesi ricomprendono i casi in cui «il soggetto, pur avendo motivo di dubitare dell'esistenza di un procedimento a suo carico, sceglie di disinteressarsene, e cioè di non sciogliere quel dubbio»

⁴ Sul punto si veda CAPRIOLI, *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensiva*, in *Cass. pen.*, 2012, 2444 ss., secondo cui l'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuale sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato. Per un approfondimento sul tema dell'abuso del processo sia consentito rinviare a CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004; LEO, *L'abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. proc.*, 008, 508 ss.; ILLUMINATI, *Il tema: abuso del processo, legalità processuale e pregiudizio effettivo*, in *Cass. pen.*, 2012, 3593 s

processo che riposa sull'altrettanto consolidata e risalente nozione generale dell'abuso del diritto, riconducibile al paradigma dell'utilizzazione per finalità oggettivamente non già solo diverse ma collidenti ("pregiudizievoli") rispetto all'interesse in funzione del quale il diritto è riconosciuto.

Il carattere generale del principio dipende dal fatto che, come osserva autorevole Dottrina, ogni ordinamento che aspiri a un minimo di ordine e completezza tende a darsi misure, per così dire di autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso garantiti siano esercitati o realizzati, pure a mezzo di un intervento giurisdizionale, in maniera abusiva, ovvero eccessiva e distorta.

Sicché l'esigenza di individuare limiti agli abusi s'estende all'ordine processuale e trascende le connotazioni peculiari dei vari sistemi, essendo ampiamente coltivata non solo negli ordinamenti processuali interni, ma anche in quelli sovranazionali. E viene univocamente risolta, a livello normativo o interpretativo, nel senso che l'uso distorto del diritto di agire o reagire in giudizio, rivolto alla realizzazione di un vantaggio contrario allo scopo per cui il diritto stesso è riconosciuto, non ammette tutela.

In relazione alla nozione di abuso riferita ai diritti di azione, è sufficiente richiamare, per la materia processuale civile, Sez. U. civ., n. 23726 del 15/11/2007, Rv. 599316, che rimarca come nessun procedimento giudiziale possa essere ricondotto alla nozione di processo giusto ove frutto, appunto, di abuso del processo «per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltretutto la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi».

In ambito sovranazionale l'articolo 35, § 3 (a) (già 35, § 3, e prima 27) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (secondo cui la Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che «il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo») consente, nella interpretazione consolidata della Corte di Strasburgo, di ritenere "abusivo" e dunque irricevibile il ricorso quando la condotta ovvero l'obiettivo del ricorrente sono manifestamente contrari alla finalità per la quale il diritto di ricorrere è riconosciuto. In altri termini, come dice l'esplicazione della norma divulgata dalla Corte di Strasburgo nella "Guida pratica sulla ricevibilità" (in www.echr.coe.int) al punto 134: «La nozione di "abuso" ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) deve essere compresa nel suo senso comune contemplato dalla teoria generale del diritto – ossia [come] il fatto, da parte del titolare di un diritto, di attuarlo al di fuori della sua finalità in modo pregiudizievole. Pertanto, è abusivo qualsiasi comportamento di un ricorrente manifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso stabilito dalla Convenzione e che ostacoli il buon funzionamento della Corte e il buono svolgimento del procedimento». Non può non ricordarsi inoltre il provvedimento della Corte EDU del 18 ottobre 2011, Petrović c. Serbia, ric. n. 56551/11, per quanto successivo alla presente decisione, in relazione al «concetto di "abuso", ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione [...] inteso [...] come esercizio dannoso di un diritto, per scopi diversi da quelli per i quali è previsto».

Amplissima è poi la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che richiama la nozione di abuso per affermare la regola interpretativa che colui il quale si appelli al tenore letterale di disposizioni dell'ordinamento comunitario per far valere avanti alla Corte un diritto che confligge con gli scopi di questo (è contrario all'obiettivo perseguito da dette disposizioni), non merita che gli si riconosca quel diritto (v. in particolare sentenza 20 settembre 2007, causa C-16/05, Tum e Dari, punto 64; sentenza 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a., e ivi citate, a punto 68).

Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo, l'abuso del processo consiste, dunque, in un vizio, per sviamento, della funzione; ovvero, secondo una più efficace definizione riferita in genere all'esercizio di diritti potestativi, in una frode alla

funzione. E quando, mediante comportamenti... (leciti) si realizza uno sviamento o una frode alla funzione, l'imputato che ha abusato dei diritti o delle facoltà che l'ordinamento processuale astrattamente gli riconosce, non ha titolo per invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti.

Orbene, nell'ottica del legislatore il sistema normativo delineato dalla L. 28.4.2014, n. 67 è teso a garantire l'effettività della conoscenza del processo in capo all'imputato, in linea con i moniti che erano giunti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che aveva denunciato il sistema delle notificazioni previgente.

L'obiettivo di garantire l'effettività della conoscenza del processo in capo all'imputato non deve, però, per quanto sopra detto, essere un diritto strumentalizzato da parte dell'imputato al fine di impedire la celebrazione del processo stesso.

L'ultima ipotesi del 420 bis, secondo comma, c.p.p. sembra, quindi, essere una ipotesi espressa di abuso del diritto.

Costituisce, cioè, una disposizione finalizzata ad evitare un uso distorto del diritto di avere notizia del processo qualora ci si sottragga volontariamente alla conoscenza dello stesso, al fine di evitare che il dibattimento venga celebrato; in altri termini, la clausola finale del 420 bis secondo comma c.p.p. impedisce la realizzazione di un vantaggio contrario allo scopo per cui il diritto stesso è riconosciuto, impedendo quindi di sottrarsi, evitare o sfuggire alla giurisdizione.

A conferma della correttezza della lettura sin qui proposta, si riporta quanto, da ultimo, affermato dalle Sezioni Unite (14 aprile 2022 n. 14573) in ordine al diritto dell'accusato alla notifica delle azioni intentate nei suoi confronti: *"detto diritto non può, però, considerarsi assoluto, potendosi ammettere limitazioni dettate dall'esigenza di salvaguardare la corretta amministrazione della giustizia dall'abuso dei diritti della difesa o dalla volontaria rinuncia di partecipare al processo da parte dell'imputato."*

Definita in tal modo la natura giuridica della seconda ipotesi del 420 bis secondo comma, essa assume un ruolo e una funzione del tutto diversa dalla precedente ipotesi.

La prima è finalizzata ad acquisire la certezza della conoscenza degli atti, pur in assenza di una notifica a mani proprie; è cioè norma che vuole garantire la effettività della conoscenza degli atti in capo ad un soggetto, divenuto imputato, eventualmente anche attraverso indicatori sintomatici che, però, devono permettere di pervenire non a presunzioni ma alla certezza della conoscenza piena degli elementi dell'accusa e della *vocatio in iudicium*.

La seconda è, invece, una norma di chiusura dell'ordinamento finalizzata ad evitare che un soggetto che ha notizia, per le più diverse vie, della pendenza di un procedimento penale, a proprio carico per gravi fatti, possa sottrarsi alla giurisdizione, alla potestà punitiva dello Stato.

In conclusione, in ottemperanza a quanto detto al punto 2., deve qui evidenziarsi come, proprio l'individuazione della corretta natura giuridica della norma permette di affermare, in ordine alla sussistenza dei requisiti per definire l'atto che qui si impugna come abnorme, che vi è stato, da parte della Corte d'Assise, *"l'esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione ed in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge"* (Sez. U, n. 25957 del 2009, Toni).

10. Pervenuti ad un più esatto inquadramento della natura giuridica della disposizione in esame, detta ricostruzione potrà costituire ausilio per una corretta interpretazione logico-sistematica del dato normativo

(“risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”) anche se risulta, comunque, necessario approfondire quale contenuto debba riconoscersi alla condotta di sottrazione.

Sembra utile, a tal fine, richiamare l’art. 12 delle preleggi: *“nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole”*.

Orbene, il contenuto semantico del termine “sottrarsi” nella lingua italiana sembra avere un’accezione negativa, genericamente dispregiativa.

Per coglierne meglio il significato può essere utile esaminare espressioni utilizzate come sinonimi: venir meno a un obbligo, esimersi da un impegno, abdicare ai propri doveri, venir meno alle proprie responsabilità, mancare ai propri compiti, liberarsi da un onere.

La condotta delineata dal legislatore indica, pertanto, non una condotta neutra ma una omissione, il venir meno ad un atto dovuto; omissione che sembra possa trovare fondamento nel generalissimo principio della sottomissione di tutti i cittadini alla giurisdizione.

L’ordinato vivere sociale, difatti, non consente di riconoscere ai singoli il diritto di sottrarsi unilateralmente ed incondizionatamente ai doveri di solidarietà dell’art. 2 della Costituzione. Della solidarietà costituiscono espressioni il dovere di correttezza e il rispetto dell’affidamento tra consociati, principi che sono di ausilio nel definire non solo il rapporto giuridico tra persone ma anche tra Stato e singoli nonché tra vittima e persona offesa; ciò è a dirsi anche per quel che concerne lo straniero quando lo stesso è chiamato a rispondere, avanti alla giurisdizione italiana, di aver posto in essere una relazione giuridico-fattuale che ha gravemente danneggiato un italiano.

Orbene, l’uso del termine “sottrarsi” sembra richiamare quei principi di dottrina generale secondo cui il diritto soggettivo -in questo caso alla conoscenza degli atti attraverso il sistema di notifica degli stessi- arriva fin dove comincia la sfera d’azione della solidarietà, non rientrando nel contenuto del diritto soggettivo gli atti non rispondenti alla correttezza e alla solidarietà cioè quelli che costituiscono un uso eccessivo del diritto, e che, in quanto tali, possono essere in senso lato “illeciti”⁵ alla luce della da ultimo citata sentenza della Suprema Corte secondo cui nessun procedimento giudiziale può essere ricondotto alla nozione di processo giusto ove frutto, appunto, di abuso del processo per esercizio di un diritto in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltrech  la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, del diritto stesso.

In virtù di quanto sopra, pertanto, gli imputati ben avrebbero potuto, in quanto soggetti qualificati, dall’essere ufficiali di Polizia Giudiziaria e, quindi, esperti dei meccanismi processuali, attivarsi per rendersi presenti al processo anche in assenza di collaborazione da parte della autorità egiziana e, perciò, di una formale notifica di invito ad eleggere domicilio.

Essi avrebbero potuto avendo notizia, come riconosciuto in fatto dalla stessa Corte d’Assise, dell’esistenza del procedimento a loro carico, determinarsi autonomamente alternativamente a:

- nominare un difensore di fiducia (esercitante avanti la giurisdizione italiana) con contestuale elezione di domicilio attraverso uno dei numerosi studi internazionali esistenti a Il Cairo,
- depositare presso il Consolato italiano in Egitto una elezione di domicilio ed una nomina di difensore,
- inviare una raccomandata o un telegramma, con firma autenticata, per nominare un difensore e/o eleggere di domicilio,

⁵ Cfr. F. Santoro Passarelli- Dottrine generali, 1966 pag. 69 e 77.

- chiedere un visto presso l'Ambasciata italiana per venire in Italia e partecipare al processo,
- chiedere al Console italiano in Egitto di raccogliere la propria elezione di domicilio ai sensi dell'art. 37 della legge Consolare,

Ebbene, definita la condotta in termini omissivi, appare chiaro che nessuna azione positiva l'interprete deve richiedere alla ricostruzione dei fatti; ed infatti un imputato più sarà abile meno lascerà traccia della sua volontà di sottrarsi al processo; maggiore sarà la biografia criminale dell'imputato meno elementi, in fatto, saranno reperibili del suo volersi sottrarre al procedimento.

In tal senso, cioè per una lettura che ritiene, ad oggi, sufficiente per giungere alla dichiarazione di assenza un atteggiamento colposo, si è espressa anche la relazione finale della Commissione di studio "Lattanzi", del 24 maggio 2021, che rileva come la disposizione del 420 bis c.p.p. conferisce al giudice *"la legittimazione a svolgere il processo in assenza dell'imputato ... anche in presenza di meri indici di conoscenza del procedimento (non già del processo), se accompagnati da un atteggiamento **colposo** del medesimo imputato rispetto alla mancata conoscenza della pendenza del processo"*.

11. In conclusione.

La Corte d'Assise di Roma riconosce, in fatto, per gli indici suindicati, che dagli atti processuali emergono: *"dati presuntivi dai quali può inferirsi, in termini di ragionevole certezza, ... la conoscenza da parte degli imputati, dell'esistenza di un procedimento penale a loro carico avente ad oggetto gravi reati ai danni del ricercatore Giulio Regeni"*

Successivamente, però, in diritto, incorre in almeno quattro errori logico-giuridici: l'aver elevato a diritto tiranno il diritto alla notifica degli atti, basandosi su una sola, risalente, pronuncia della Corte Edu; la contraddizione intrinseca dell'interpretazione; la mancata individuazione della esatta natura giuridica della disposizione, il mancato rispetto del significato semantico delle espressioni della norma.

In siffatto modo giungendo a ritenere erroneamente che il *"quadro costituzionale e convenzionale ... imponga la prova certa della conoscenza, da parte degli imputati della pendenza di un processo a loro carico, della vocatio in iudicium davanti al GUP (e poi davanti a questa Corte), con riferimento alla specifiche imputazioni elevate a loro carico"* e quindi che *"gli imputati devono essere raggiunti da un atto ufficiale"*.

E ciò, oggi, anche in difformità da quanto affermato dalle recentissime Sezioni Unite (Sent. 14 aprile 2022 (ud. 25 novembre 2021), n. 14573) ove si afferma che per le "Sezioni Unite, Ismail «l'articolo 420-bis per la difesa dai "finti" inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre, **pur se la parte ignori la vocatio in ius**, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Si deve trattare all'evidenza di condotte positive, di vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo, rispetto alle quali è necessario un accertamento in fatto" per i quali "non emerge ragione di una sua volontaria sottrazione alla conoscenza del processo".

La Corte d'Assise ha, quindi, interpretato in modo del tutto errato, sia quanto alla natura giuridica sia quanto ai presupposti di applicabilità, l'ultima parte del secondo comma dell'art. 420 bis c.p.p. ove afferma che: *"il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che ... si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo"*.

Di talché il GUP del rinvio, vincolato ex art. 28 c.p.p. a quanto statuito dal giudice del dibattimento in assenza di fatti nuovi, ha dovuto sospendere il procedimento ex art. 420 quater c.p.p.; atto abnorme che ha dato luogo ad una stasi del procedimento e, ciò, proprio in conseguenza dell'errata interpretazione della legge penale operata dalla Corte d'Assise di Roma.

P.Q.M.

chiede che l'Ecc.ma Corte di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, voglia, ex art. 606 lett. b) c.p.p., dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza del G.U.P. dichiarativa della sospensione del procedimento, e tutti gli atti presupposti, per aver erroneamente richiesto la prova della notifica della *vocatio in iudicium* e delle specifiche imputazioni elevate ai fini dell'applicazione dell'art. 420 bis, secondo comma ultima ipotesi, c.p.p.

Manda alla Segreteria per la presentazione del presente atto di impugnazione nella Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Roma, 22 aprile 2022

IL PUBBLICO MINISTERO

Sergio Colaiocco